



9618/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere

Fallimento.
 Opposizione
 allo stato
 passivo.
 Insinuazione
 tempestiva
 credito
 chirografario.
 Insinuazione
 tardiva
 credito in
 via
 ipotecaria.
 Fattispecie.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16824-2010 proposto da:

(omissis) S.P.A. - (omissis)

(omissis) (P.I. (omissis)), in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in (omissis), presso l'avvocato
 (omissis), che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato (omissis),
 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (omissis) S.N.C. (omissis)

R.G.N. 16824/2010

Cron. 9618

Rep. C.I.

Ud. 05/04/2016

PU

2016

708

4

(omissis) (P.I. (omissis)), in persona del
Curatore Dott. (omissis) , elettivamente
domiciliato in (omissis) ,
presso l'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis) , giusta procura speciale per Notaio dott.

(omissis) di (omissis) - Rep. n. (omissis) del
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato
il 25/05/2010; RG 527/10 ;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) ,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato (omissis)
(omissis) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con istanza depositata il 28/2/2008, (omissis) s.p.a.
chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento della (omissis)
(omissis) s.n.c. (omissis)

(fallimento dichiarato il (omissis)) per il credito
chirografario di euro 237.728,55, in forza del
"finanziamento ipotecario (ipoteca da terzo datore) a
impresa artigiana di iniziali euro 235.000.000, di cui
all'atto in data 12/5/2004, a rogito notaio (omissis) ,
comprensivo degli interessi".

La Banca veniva ammessa per il credito richiesto.

Successivamente alla declaratoria di esecutività dello
stato passivo del 23/9/2008, la Banca richiedeva con
domanda tardiva del 27/2/2009 l'ammissione in via
ipotecaria per euro 257.237,37, oltre interessi, in forza
del medesimo contratto di mutuo-finanziamento artigiano del
12/5/2004; avverso il rigetto della domanda da parte del
giudice delegato, la Banca proponeva opposizione, respinta
dal Tribunale di Savona, con decreto depositato il
25/5/2010.

Nello specifico, il Giudice del merito, ha rilevato che
parti del contratto di mutuo in oggetto erano la Banca
quale mutuante, la (omissis) quale mutuataria
e la s.r.l. (omissis) quale terzo datore
dell'ipoteca iscritta sugli immobili; che detti immobili

erano stati oggetto della compravendita, avvenuta in pari data e con rogito notarile portante numero di repertorio immediatamente successivo, tra quest'ultima e la società successivamente fallita, e che si trattava della vendita di immobili vincolati, sospensivamente condizionata per legge al mancato esercizio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali della facoltà di acquistare le unità immobiliari al medesimo prezzo fissato in contratto; che doveva ritenersi documentalmente confutata l'asserita ignoranza da parte della Banca dell'avvenuta vendita degli immobili in oggetto atteso che, in caso contrario, il finanziamento sarebbe stato revocato ex art.3 del contratto (prevedente l'utilizzo della somma mutuata entro il periodo di 12 mesi e l'esibizione di idonea documentazione definitiva attestante la destinazione della somma, a pena di decadenza delle agevolazioni previste), e considerato che la (omissis) aveva allegato alla lettera del 28/2/2005, indirizzata alla (omissis) (omissis), la copia integrale dell'atto di vendita tra la s.r.l. (omissis) (omissis), comprensivo di nota di trascrizione, timbrato e siglato in ogni pagina dalla Banca stessa.

Ne conseguiva il rigetto dell'opposizione, stante l'effetto preclusivo della declaratoria di esecutività dello stato passivo, in mancanza dell'assoluta novità della domanda tardiva rispetto alla richiesta tempestiva ammessa.

Ricorre avverso detto decreto la (omissis) , con ricorso strutturato su tre motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 60 e 61 del codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004; deduce che la compravendita di cui all'atto del 12/5/2004 era una vendita condizionata, come precisato all'art.3 del rogito, e che si trattava di condizione volontaria, avendo le parti ricollegato alla condizione legale degli effetti negoziali (il divieto di effettuare la consegna del bene da parte della venditrice e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e di rimborso delle spese sostenute in caso di esercizio della prelazione), da ciò conseguendo che necessariamente il mancato esercizio della prelazione andava assoggettato all'annotazione mediante cancellazione della condizione, da cui consegue che la Banca non è mai stata notiziata del perfezionamento della vendita, che risulta non efficace alla stregua dei pubblici registri.

1.2.- Col secondo mezzo, (omissis) denuncia l'omessa o insufficiente motivazione del Tribunale sul fatto che si trattava di vendita inefficace in quanto condizionata, e che era onere della (omissis), in forza dell'art.5 del capitolato di mutuo, comunicare qualunque variazione materiale o giuridica sopravvenuta in relazione ai cespiti costituiti

in ipoteca, e quindi comunicare alla Banca il verificarsi della condizione.

1.3.- Col terzo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.101 l.f., nonché il vizio di motivazione.

Sostiene che la domanda tardiva è basata su titolo diverso da quello fatto valere con la precedente insinuazione, atteso che ^(omissis), da originario mutuatario chirografario, è divenuto, senza nessuna comunicazione alla Banca, datore di ipoteca avente causa dall'originario terzo datore, quindi debitore ipotecario, circostanza ignota alla Banca per causa scusabile, stante l'omessa comunicazione dell'avvenuta vendita e del perfezionamento e, comunque, del mancato adempimento all'obbligo di annotazione nei pubblici registri dell'avveramento della condizione sospensiva.

2.1.- Il primo motivo è infondato.


Superato il profilo di inammissibilità sollevato dal Fallimento quanto al primo motivo, atteso che in ogni caso la ricorrente ha posto la questione di diritto nel complesso dell'espositiva del mezzo, si deve rilevare che la menzione nell'atto di compravendita della condizione sospensiva collegata al mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato non vale a trasformare la condizione da legale in volontaria, atteso che rimangono fermi i caratteri della condizione legale, che trova la sua fonte in norme di legge(e si veda l'esplicita menzione di cui

all'art.61, 4° comma, d.lgs cit.) e non certo nella volontà negoziale, tant'è che la stessa è operante a prescindere dal richiamo delle parti, né può mutarne la natura la previsione del divieto di consegnare la cosa in pendenza della condizione (tra l'altro, già prevista dallo stesso 4° comma dell'art.61 cit.) o l'obbligo negoziale di restituzione delle somme e rimborso delle spese.

Dalla natura legale della condizione in oggetto (per la cui pendenza, nello specifico, il codice dei beni culturali non dispone una particolare pubblicità), consegue che non si pone alcun obbligo di evidenza pubblicitaria per la stessa e quindi, di conseguenza, nessuna formalità di annotazione mediante cancellazione della condizione.

E la tutela dei terzi, quanto al verificarsi o meno dell'esercizio della prelazione artistica da parte dello Stato, deve ritenersi comunque sussistente anche in relazione a detto fatto, atteso che gli stessi, a conoscenza per legge della pendenza della *condicio juris*, ben potranno accertarsi dell'avvenuto o non avvenuto avveramento della stessa.

Quanto infine all'accenno della (omissis) all'incertezza sulla stessa presentazione della denuncia alla Sovrintendenza dell'atto di trasferimento, è sufficiente rilevare che si tratta di profilo di fatto che non risulta trattato in sentenza, né la ricorrente ha indicato con quale atto e come avesse eventualmente sollevato detta questione nel



h

giudizio di merito, che , quindi, deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

La questione dell'efficacia-inefficacia della vendita non è stata trattata in sede di giudizio di merito, né la ricorrente ha indicato con quale atto e quando avesse sollevato detto profilo avanti al Tribunale.

Il decreto impugnato, infatti, sviluppa le proprie argomentazioni e dà conto di quanto è stato oggetto dell'opposizione della Banca, e, nello specifico, questa ha inteso far valere che non le era stata resa nota la vendita degli immobili gravati di ipoteca tra il terzo datore ed il mutuatario.

2.3.- Il terzo mezzo è infondato.

Come affermato, tra le altre, nelle pronunce 24049/2006 e 7661/2006, l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno; ne consegue che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria, né, a caratterizzare una domanda

come nuova, sono sufficienti il dato quantitativo e neppure una diversa connotazione del medesimo credito.

Come specificamente affermato nella pronuncia 22013/2007, detto principio è inteso a salvaguardare la preclusione interna derivante, per lo stato passivo, anche in mancanza di opposizione, dal passaggio successivo della procedura concorsuale; detta preclusione, al pari del giudicato, "se impedisce il riesame di tutte le questioni che potevano essere sollevate prima della sua formazione, non costituisce impedimento insuperabile per le parti - che a ciò siano legittimate - a modificare i rapporti giuridici già accertati." Alla stregua di detto rilievo, la pronuncia citata, posto che, nel caso esaminato, il curatore aveva dichiarato di subentrare nel contratto di locazione dopo l'adunanza di verificaione, ha escluso che l'ammissione della domanda tardiva del creditore intesa ad ottenere la collocazione in prefezione dei canoni scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento fosse intesa a far riesaminare il merito, l'entità o il grado di prelazione di un credito sulla base di argomenti o prove diversi da quelli già considerati in sede di verificaione, affermando che invece "costituiva l'unico strumento offerto dall'ordinamento con il quale potesse farsi valere il preteso diritto".

Ed anche la successiva pronuncia 13090/2015 ha ammesso la domanda tardiva con la quale il cessionario di un credito


garantito da ipoteca, ceduto unitamente all'azienda con
accollo non liberatorio del cedente e già ammesso al
passivo del fallimento in via chirografaria, chiedeva
l'ammissione dello stesso credito in privilegio ipotecario,
a seguito della risoluzione del contratto di cessione
d'azienda e della conseguente retrocessione del bene
gravato dal diritto di prelazione nel patrimonio
dell'imprenditore poi fallito, applicando in via analogica
il principio per il quale, in presenza di una legge
retroattiva che introduca nuove ipotesi di crediti
privilegiati, questi assistono anche i crediti sorti
anteriormente all'entrata in vigore, a prescindere dal
tempo in cui sono azionati, e quindi anche in crediti
chirografari, ammessi come tali al passivo.

Nei casi citati, è stato quindi valorizzato il fatto
intervenuto dopo l'ammissione al passivo, ma di detto
orientamento non può certamente avvalersi la (omissis), atteso
che già alla data della domanda di ammissione al passivo
del 28/2/2008, la fattispecie sulla quale era basato il
credito era compiutamente realizzata, e nessun fatto è
intervenuto successivamente a modificare la stessa.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
saccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in euro 8500,00, ivi compresi euro 200,00
per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2016.



Il Consigliere est.

R. M. Di Vito

Il Presidente

Feltrina

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 11 MAG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Fallimenti e Società.it